

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE**  
**"Comitato Genitori Scuola Primaria Torricella"**

**TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI**

*ARTICOLO 1. Costituzione*

È costituita l'Associazione di solidarietà familiare denominata "Associazione Genitori Scuola Primaria Torricella", di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS).

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

*ARTICOLO 2. Oggetto e scopo*

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e si prefigge di compiere, senza fini di lucro, in modo volontario, spontaneo e gratuito, attività utili per gli alunni della comunità scolastica e per le loro famiglie.

L'Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge di:

1. rafforzare la collaborazione dei genitori e lo scambio di informazioni tra questi e le altre componenti della Scuola (Organi scolastici, Direzione didattica, Corpo Insegnanti, ecc.);
2. fornire tutti gli apporti possibili al fine di migliorare ed accrescere l'utilità che gli alunni possano trarre dall'esperienza scolastica tenendo conto in particolare delle istanze emerse dai Consigli di Classe, dalle riunioni di Interclasse, dal Consiglio di Istituto, dalla direzione Didattica e dai Genitori;
3. fornire il proprio apporto per la soluzione delle varie problematiche legate alla vita scolastica in generale (manifestazioni varie, etc.);
4. delineare modalità operative che possano consolidarsi nel tempo, di modo che l'Associazione Genitori della Scuola Primaria Torricella possa utilmente operare nonostante il mutamento dei genitori che via via ne faranno parte.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- a. proporre e/o aderire ad iniziative ritenute le più opportune al predetto scopo (incontri, conferenze, dibattiti, iniziative sportive, ludiche, etc.).
- b. promuovere e/o realizzare le predette iniziative culturali, sportive, ludiche; provvedere all'eventuale apporto, in donazione, alla Scuola Primaria Torricella di strumenti o attrezzature scolastiche, sempre nell'ottica di agevolare o incrementare il diritto alla salute e alla sicurezza degli alunni e l'utilità educativa che gli stessi potranno trarre dall'ambito scolastico, anche per via del miglioramento dei luoghi e delle attrezzature utilizzate.

Tutte le informazioni, i progetti e gli eventi organizzati dal Comitato Genitori potranno essere pubblicati sul sito del Comitato stesso. Possono essere altresì resi noti attraverso altri sistemi di

diffusione mediatica oppure attraverso qualsiasi altra forma a larga comunicazione nel rispetto e in conformità al presente Statuto e delle norme di legge in vigore.

c. stipulare convenzioni ed accordi con Enti ed Istituzioni per la promozione e l'esercizio della sua attività; collaborare con ogni Associazione e Istituzione purché queste abbiano finalità non in contraddizione con quelle del Comitato stesso.

d. ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

## **TITOLO II. ADERENTI**

### *ARTICOLO 3. Ammissione*

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

### *ARTICOLO 4. Adesione*

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma gratuita.

### *ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio*

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio arbitrale, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

### **TITOLO III. ORGANI**

#### *ARTICOLO 6. Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente

#### *ARTICOLO 7. Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente o da un socio nominato dall'Assemblea.

#### *ARTICOLO 8. Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di agosto per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.

#### *ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari*

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere del Consiglio stesso;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

#### *ARTICOLO 10. Validità dell'Assemblea*

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

#### *ARTICOLO 11. Votazioni*

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### ARTICOLO 12. *Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 7 membri, in carica per 3 anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa e straordinariamente ogni volta sia convocato dal Presidente in proprio o su richiesta della maggioranza degli stessi membri del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal segretario.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 13. *Il Presidente del Consiglio Direttivo*

Il Presidente è eletto dall'Associazione. Il Presidente dura in carica per 3 esercizi sociali cessando dalla stessa con la nomina di un nuovo Presidente, nomina da effettuarsi con apposito ordine del giorno all'inizio dell'anno scolastico, successivamente all'elezione dei rappresentanti di classe.

Nel caso in cui il Presidente presenti dimissioni anticipate si procederà a nuove elezioni secondo le modalità di cui al presente Statuto.

La nomina del Presidente avviene per alzata di mano al raggiungimento della maggioranza dei presenti.

Il Presidente assume i seguenti compiti:

- a) ha la rappresenta legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi;
- b) convoca, secondo le modalità cui al punto 6 del presente Statuto, e presiede le riunioni del Consiglio;
- c) firma, in unione al segretario, le deliberazioni del Consiglio;
- d) predispone e propone l'ordine del giorno delle riunioni dell'Associazione tenendo conto anche delle istanze raccolte dai genitori o dai rappresentanti di classe o dagli organi della scuola;
- e) sulla base di quanto emerso dalle riunioni del Consiglio propone le iniziative e le istanze del comitato genitori agli organi collegiali della scuola ed alle realtà esterne (Consiglio d'Istituto, Comune, Enti Locali, Comitati genitori di altre scuole, ecc.);
- f) assume, con il tesoriere, la titolarità del conto corrente o libretto di risparmio sul quale confluiscono i mezzi finanziari ricevuti da terzi e/o raccolti in occasione di attività e manifestazioni varie;
- g) garantisce l'idonea pubblicità di atti e registri dell'Associazione, determinando le modalità di accesso agli atti;
- h) vigila sull'applicazione dello statuto e sull'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- i) designa e coordina i genitori disponibili ad occuparsi di specifiche iniziative (gruppi di lavoro, di studio, commissioni, feste, biblioteca, ecc.);

#### ARTICOLO 14. *Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### ARTICOLO 15. *Il Segretario del Consiglio Direttivo*

Per il funzionamento del Consiglio è necessaria la nomina di un Segretario che ha il compito di stilare e conservare i verbali deliberativi adottati per l'attuazione delle determinazioni assunte dal Consiglio.

#### ARTICOLO 16. *Il Tesoriere*

Il Consiglio nomina anche il Tesoriere, i cui compiti sono:

- a) custodire i fondi raccolti a vario titolo dall'Associazione Genitori procedendo al versamento degli stessi sull'apposito conto corrente o libretto di risparmio da aprirsi presso un Istituto di credito;
- b) assumere, con il Presidente, la titolarità del conto corrente o libretto di risparmio sul quale confluiscono i mezzi finanziari ricevuti da terzi e/o raccolti in occasione di attività e manifestazioni varie;
- c) detenere e custodire il libretto o gli estratti periodici del c/c;
- d) predisporre e presentare al Consiglio semestralmente il rendiconto.

### **TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO**

#### ARTICOLO 17. *Risorse economiche*

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

#### ARTICOLO 18. *Bilancio*

Gli esercizi dell'Associazione decorrono dal 1 settembre e si chiudono il 31 agosto di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro la fine del mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun esercizio sociale, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### ARTICOLO 19. *Criteri di utilizzo dei fondi*

I fondi risultanti dal rendiconto vanno preferibilmente utilizzati in iniziative da realizzarsi entro i due anni scolastici successivi alla loro raccolta ed utilizzati per iniziative la cui utilità per gli alunni sia condivisa preferibilmente con la Dirigenza scolastica e/o dal Corpo insegnante.

Di fronte a più alternative di spesa va privilegiata la scelta che si presenta più utile per la generalità degli alunni.

Tutti i fondi raccolti grazie alle iniziative dell'Associazione devono essere accantonati e versati presso l'Istituto di credito dove è stato aperto il conto corrente e/o il libretto del C.G. È assolutamente vietato detenere fondi in forma privata se non in via transitoria e momentanea ed in attesa di depositarli nel conto corrente allo scopo dedicato.

#### ARTICOLO 20. *Avanzi di gestione*

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI**

#### ARTICOLO 21. *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto a fini di utilità sociale o ad altra associazione di solidarietà familiare, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 22. *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

#### ARTICOLO 23. *Clausola compromissoria*

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.